

Regolamento delle Gestioni

In vigore dal 14 Luglio 2014

Aggiornamento del 17 Dicembre 2020

Articolo 2 – Versamenti

A norma del C.C.N.L., del C.C.P.L. integrativo in vigore e degli accordi sindacali vigenti, la Cassa Edile riscuote da imprese e lavoratori, per quanto di spettanza, le voci di contribuzione sotto indicate:

- a) percentuale complessiva per gratifica natalizia e per ferie;
- b) contributo Prevedi;
- c) contributo per l'Anzianità Professionale Edile;
- d) quote paritetiche territoriali di adesione contrattuale;
- e) quote paritetiche nazionali di adesione contrattuale;
- f) contributo fuori Provincia (per le sole imprese associate all'ANCE);
- g) contributo per l'istruzione professionale;
- h) contributo per la formazione professionale dovuto dalle imprese interinali;
- i) fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali;
- j) fondo per la sicurezza;
- k) fondo Nuove Iniziative per la Salute e la Sicurezza;
- l) contributo per lavori usuranti e pesanti;
- m) fondo MIPI;
- n) contributo per le previdenze sociali;
- o) contributo per le sospensioni di lavoro per imprese interinali;
- p) multe e trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, eventualmente applicate in base al C.C.N.L.

Gli adempimenti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p sono correlati ed inscindibili fra loro.

Omissis.

Articolo 3 – Denunce

Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2, le imprese iscritte, direttamente o per il tramite del consulente del lavoro delegato, sono obbligate a trasmettere la denuncia mensile nominativa dei lavoratori operai ed impiegati occupati (in caso di iscrizione al Fondo di previdenza complementare di settore "Prevedi") in via telematica alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Il soggetto che compila e trasmette la denuncia si assume la piena responsabilità della veridicità dei dati inseriti.

L'impresa che non effettua le denunce mensili sarà considerata inadempiente e, pertanto, irregolare ad ogni effetto.

La mancata e/o la tardiva trasmissione della denuncia comporta l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) non regolare.

Sede centrale di Milano

Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02.584961

Sede di Legnano

Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331.593546

Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi
Tel. 0371.431815

Sede di Monza¹

Via Locarno, 3 - 20900 Monza
Tel. 039.389530

Per i lavoratori:

lavoratori@cassaedilemilano.it

Per le imprese Pec:

datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it

Sito web

www.cassaedilemilano.it

Codice Fiscale

C.F. 80038030153

Articolo 4 - Trasmissione della denuncia mensile e regolarità dei versamenti contributivi

Art. 4.a Trasmissione della denuncia mensile

La denuncia mensile, di cui all'accordo nazionale 3 ottobre 2001, deve sempre pervenire alla Cassa Edile entro il **16° giorno** del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Art. 4.b Regolarità contributiva e versamento dei contributi

- A) L'impresa deve effettuare il versamento del dovuto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Qualora l'impresa non abbia provveduto agli adempimenti di cui sopra, entro i termini e con le modalità indicate, non sarà considerata regolare ad alcun effetto e la Cassa Edile si attiverà tempestivamente per proporre un piano di rateizzazione.

In caso di adempimenti tardivi effettuati entro 120 giorni dalla scadenza indicata, l'impresa deve versare gli interessi di mora, calcolati in ragione d'anno nella misura pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 3 punti.

Per i pagamenti effettuati oltre 120 giorni dalla scadenza indicata, l'impresa è tenuta a corrispondere ulteriori interessi moratori, calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% dell'importo minimo della sanzione civile prevista dalla legge nei casi ordinari di omissione contributiva nei confronti dell'INPS.

L'imputazione dei versamenti tardivi, comprensivi degli interessi per ritardato pagamento, avverrà secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Resta confermato che la tempestiva emissione delle "cartelle" è subordinata all'integrale pagamento di quanto dovuto alla Cassa Edile - entro il 30 giugno ed il 30 novembre - in relazione al periodo ottobre – marzo, per la cartella di luglio, ed al periodo aprile – settembre, per quella di dicembre.

- B) L'impresa che:

- sia iscritta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno 60 mesi,
- durante tale periodo non abbia mai sospeso la propria posizione,
- abbia sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto, ferma restando la trasmissione della denuncia mensile entro il termine di cui al primo paragrafo dell'articolo in esame,
- abbia mediamente accantonato per i lavoratori almeno 1.800 ore di lavoro ordinario o tipologie di ore equiparate, secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile,

viene classificata all'interno del gruppo delle imprese regolari (gruppo B) che beneficiano dell'aliquota contributiva per Anzianità Professionale Edile (APE) in misura ridotta.

Tutte le disposizioni degli ultimi quattro commi del precedente punto A) valgono anche per le imprese di cui al presente punto B).

Sede centrale di Milano

Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02.584961

Sede di Legnano

Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331.593546

Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi
Tel. 0371.431815

Sede di Monza²

Via Locarno, 3 - 20900 Monza
Tel. 039.389530

Per i lavoratori:

lavoratori@cassaedilemilano.it

Per le imprese Pec:

datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it

Sito web

www.cassaedilemilano.it

Codice Fiscale

C.F. 80038030153

La verifica della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'agevolazione contributiva verrà effettuata precisamente a novembre correlativamente all'intero anno di bilancio Cassa Edile.

L'impresa che perde il diritto all'agevolazione, per mancato rispetto dei termini di scadenza degli adempimenti e dei versamenti sopra previsti, potrà nuovamente godere dell'agevolazione una volta ripristinata la piena regolarità, previa verifica eseguita da parte della Cassa Edile a maggio.

Se ripristinata la regolarità, l'impresa beneficerà dell'agevolazione contributiva per il semestre successivo (aprile – settembre).

Tutti i termini per gli adempimenti previsti dal presente articolo 4, se cadenti di sabato o in giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 4.c Rateizzazione valida ai fini del rilascio del D.U.R.C.

Premesso l'accordo nazionale sottoscritto in data 10 settembre 2020, in materia di rateizzazioni, il Comitato di Presidenza della Cassa Edile potrà concedere la rateizzazione di contributi ed accantonamenti scaduti, allorché vengano rispettati i seguenti criteri e requisiti:

- a) l'impresa sia iscritta da almeno dodici mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e non sia in corso una procedura esecutiva per debiti pregressi;
- b) l'impresa abbia regolarmente inviato le denunce mensili pregresse e correnti, al fine di consentire la piena ricognizione dell'intero debito scaduto, rispettando gli obblighi derivanti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015;
- c) l'impresa riconosca formalmente il debito contributivo verso la Cassa Edile e rinunci a successive azioni di opposizione nel caso si proceda all'azione esecutiva per il recupero del credito;
- d) l'impresa, all'atto della sottoscrizione della rateizzazione, dovrà dichiarare ed autocertificare se ha altre rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili - Edilcasse e specificarne il valore economico;
- e) l'impresa presti idonee garanzie, fideiussorie o rilasci titoli cambiari con i requisiti previsti dalla Legge, ivi comprese le cambiali c.d. "in bianco" assistite da accordo di riempimento;
- f) l'impresa comunichi l'elenco dei cantieri nei quali abbia operato nel periodo durante il quale è maturata la morosità, nonché l'elenco dei rispettivi committenti in appalto o in subappalto, oltre che l'elenco dei cantieri in corso alla data della richiesta del piano, unitamente – anche per detti cantieri - all'elenco dei relativi committenti in appalto o in subappalto; dovrà indicare, altresì, le ulteriori informazioni richieste come da modulo disponibile sul sito;
- g) qualora la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai, nei termini previsti dal C.C.N.L. e dal C.C.P.L., degli accantonamenti relativi all'intera somma rateizzata, la richiesta dovrà essere corredata da accordo sindacale sottoscritto, entro 10 giorni, dall'impresa, assistita dalla propria organizzazione di

Sede centrale di Milano

Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02.584961

Sede di Legnano

Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331.593546

Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi
Tel. 0371.431815

Sede di Monza³

Via Locarno, 3 - 20900 Monza
Tel. 039.389530

Per i lavoratori:

lavoratori@cassaedilemilano.it

Per le imprese Pec:

datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it

Sito web

www.cassaedilemilano.it

Codice Fiscale

C.F. 80038030153

riferimento, con la RSU o, in mancanza, con tutte le organizzazioni sindacali territoriali; di tali richieste dovrà essere data comunicazione alle Parti Sociali costituenti l'Ente;

- h) sulle somme oggetto di rateizzazioni vengano applicati interessi pari a quelli previsti all'art. 4 del presente Regolamento, in caso di ritardato pagamento; gli interessi debbono essere corrisposti unitamente alle singole rate e gli interessi afferenti le rate necessarie a coprire l'importo del trattamento economico per Ferie e Gratifica Natalizia (FGN) dovranno essere riconosciuti al lavoratore;
- i) l'impresa paghi la prima rata del piano, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo di rateizzazione.

Il Comitato di Presidenza stabilisce le articolazioni temporali e gli scaglioni delle rateizzazioni che possono essere concesse, tenuto conto anche dall'accordo nazionale del 10 settembre 2020.

Il rispetto del piano di rateizzazione consente il rilascio del D.U.R.C. regolare esclusivamente a condizione che venga assicurata, altresì, la correttezza negli adempimenti dell'invio delle denunce mensili dei lavoratori occupati e dei relativi pagamenti per tutta la durata della rateizzazione medesima. La violazione di cui sopra comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e non sarà possibile chiedere una nuova rateizzazione.

In via eccezionale, durante il corso della rateizzazione già accordata, ove l'impresa debitrice si trovi in concreta difficoltà rispetto al pagamento di una rata, a giudizio del Comitato di Presidenza può essere concessa una rinegoziazione del piano nel rispetto dell'art. 4 d) a condizione che l'impresa presenti la richiesta prima di rendersi inadempiente. Il Comitato di Presidenza, valutata la specifica situazione, al fine di tutelare massimamente il recupero del credito, può concedere la rinegoziazione del piano anche in tutte le altre ipotesi in cui lo ritenga opportuno.

I versamenti effettuati dall'impresa saranno imputati alla piena copertura degli accantonamenti per Ferie e Gratifica Natalizia (FGN) a favore degli operai e le rate successive saranno destinate alla copertura dei contributi secondo l'ordine stabilito dal Codice Civile.

La Cassa Edile si riserva di trasmettere idonea informativa della sopravvenuta irregolarità dell'impresa ai committenti in appalto o in subappalto indicati nella richiesta di rateizzazione o, altrimenti, noti.

Art. 4.d Nuova rateizzazione valida ai fini del rilascio del D.U.R.C.

Una volta estinto il piano di rateizzazione già accordato, l'impresa potrà essere ammessa ad una nuova rateizzazione alle medesime condizioni sopra previste al punto 4.c. Per una ulteriore richiesta (terza rateizzazione), dovranno essere decorsi 12 mesi dalla conclusione dell'ultimo piano di rateizzazione (seconda rateizzazione) e dovrà aver concluso positivamente eventuali altre rateizzazioni concesse da altre Casse Edili.

Art. 4.e Debiti di imprese inattive o sospese

Per debiti riguardanti imprese cessate o sospese, le stesse, per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 18 rate. Qualora l'impresa intenda riprendere l'attività, dovrà versare l'intera somma rimanente in un'unica soluzione, salvo che il Comitato di Presidenza, valutata la specifica situazione, al fine di tutelare massimamente il recupero del credito, non stabilisca, in via eccezionale, diversamente.

Sede centrale di Milano

Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02.584961

Sede di Legnano

Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331.593546

Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi
Tel. 0371.431815

Sede di Monza⁴

Via Locarno, 3 - 20900 Monza
Tel. 039.389530

Per i lavoratori:

lavoratori@cassaedilemilano.it

Per le imprese Pec:

datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it

Sito web

www.cassaedilemilano.it

Codice Fiscale

C.F. 80038030153

Art. 4.f Casi residuali

Salvo diversa disposizione di legge, qualsivoglia piano di rientro, concesso discrezionalmente dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile, al di fuori delle casistiche di cui ai punti precedenti, al fine del recupero del proprio credito, non darà diritto al rilascio del DURC regolare.

Art. 4.g Rendicontazione e analisi statistiche

Il Comitato di Presidenza, con cadenza mensile, trasmette, al Comitato di Gestione e alle Parti Sociali costituenti l'Ente, l'elenco nominativo dei piani di rateizzazione concessi nel mese precedente, suddivisi per tipologia di durata.

Il Comitato di Presidenza, con cadenza annuale, trasmette, altresì, analisi statistiche relative all'andamento dei piani di rateizzazione concessi.

Art. 4.h Sanzioni

Ove dagli accertamenti effettuati dalla Cassa Edile, sia di tipo documentale che previa verifica in cantiere, emerga la non congruenza tra il personale operaio occupato e/o impiegato in cantiere e quello risultante dalle denunce mensili presentate, ferma la segnalazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per i casi di presunto lavoro nero, l'impresa sarà tenuta al pagamento di una somma aggiuntiva una tantum pari ad Euro 300,00 per ogni lavoratore non regolarmente denunciato, salva l'applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento alla stregua dell'art. 4.a del presente Regolamento.

Il solo caso nel quale detta sanzione non verrà applicata è quello in cui l'impresa abbia sottoscritto, con l'intervento della Direzione Territoriale del Lavoro competente, un verbale di "conciliazione monocratica", ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 124/2004, sempre che in detto verbale, da esibire alla Cassa Edile, sia previsto un obbligo di regolarizzazione presso la Cassa Edile stessa dell'eventuale personale operaio dipendente dall'impresa.

Sede centrale di Milano

Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02.584961

Sede di Legnano

Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331.593546

Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi
Tel. 0371.431815

Sede di Monza⁵

Via Locarno, 3 - 20900 Monza
Tel. 039.389530

Per i lavoratori:

lavoratori@cassaedilemilano.it

Per le imprese Pec:

datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it

Sito web

www.cassaedilemilano.it

Codice Fiscale

C.F. 80038030153